

**Determinazione dirigenziale Sett.LL.PP. n.114 del 19.04.2010.**  
**Oggetto : Autorizzazione all'esercizio dei "Centri Comunali di Raccolta" in favore della A.S.M. di Molfetta.**

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

### **Premesso che:**

- l'Azienda Servizi Municipalizzati (nel seguito ASM) è Ente Strumentale del Comune di Molfetta, istituito nel 1997 per la gestione unitaria e integrata dei servizi di interesse ambientale, e da allora costantemente operativo;
- l'ASM, in particolare, eroga i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Molfetta in virtù di affidamento "in house", nell'osservanza dei criteri indicati dalla normativa comunitaria e nazionale;
- l'articolo n. 204 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 stabilisce che *"I soggetti che esercitano il servizio, anche in economia, alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, continuano a gestirlo fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte delle autorità d'ambito"*;
- a far data dal 2003 l'ASM di Molfetta effettua attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'impianto sito in Zona Industriale, via Oleifici dell'Italia Meridionale, già di proprietà comunale, conferito all'ASM con deliberazione del Commissario Straordinario n. 174 del 25/04/2001, attuata con contratto n. 7708 del 05/08/2008;
- nel corso del 2004 il Comune di Molfetta ha realizzato, con il co – finanziamento dell'ASM, un'"Isola Ecologica", ovvero un'area attrezzata destinata a ricevere rifiuti urbani e speciali assimilabili, conferiti in modo differenziato. La normativa successivamente intervenuta ha attribuito a tali piattaforme la denominazione di "Centro Comunale di Raccolta";
- l'area attrezzata di cui al comma che precede, ubicata presso Via Samarelle, angolo via Giulio Cozzoli, rimasta inattiva in ragione per l'assenza di una normativa nazionale che ne disciplinasse l'esercizio, è stata oggetto di atti vandalici che l'hanno resa, allo stato, inutilizzabile;
- l'ASM è proprietaria di area, ubicata in contrada "Coda della Volpe", già utilizzata in passato per attività di gestione dei rifiuti urbani ed in particolare per il trasbordo degli stessi;
- con nota n. 1418 del 16/03/2010 l'ASM ha chiesto di dare atto che i servizi di raccolta differenziata già attivi potranno svolgersi anche per mezzo di tre centri comunali di Raccolta da attivarsi presso:
  - l'impianto di recupero sito nella Zona Industriale di Molfetta, di proprietà dell'ASM;
  - l'area attrezzata sita in via Samarelle, angolo via Giulio Cozzoli, che verrebbe all'uopo preventivamente riportata in condizioni di agibilità a cura e spese della stessa ASM;
  - l'area attrezzata di Contrada Coda della Volpe, che dovrebbe essere anch'essa oggetto di preventive realizzazioni.
- detta nota reca, in allegato, il progetto di massima delle opere da eseguire a cura e spese dell'ASM;

- L'attestazione di cui sopra non eccede l'ambito ed i limiti del servizio di gestione dei rifiuti urbani comunali così come già affidato ed in corso di svolgimento, e produrrà effetti fino a quando l'ASM svolgerà i servizi di igiene urbana per conto del Comune di Molfetta, e **comunque non oltre** l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Autorità d'Ambito, fatto salvo il rispetto delle procedure da osservare per la realizzazione delle opere civili, al fine di ottenere la prescritta iscrizione da parte dell'Albo dei Gestori Ambientali (integrazione dell'iscrizione alla Categoria 1 – Attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani).

**Premesso altresì che:**

- l'art. 183, comma 2, lett. cc), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 nel testo vigente reca la seguente definizione: *“centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, inerente la *“Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*, è stato modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009, concernente *“Modifica del decreto 8 Aprile 2008 recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”*;
- l'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009, dispone: *“1. I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonchè dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;*
- il comma 1, dell'art. 2, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009, dispone: *“1. La realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta di cui all'art. 1 è eseguita in conformità con la normativa vigente in materia di urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia.*

**Visto:**

- il vigente “Regolamento sul servizio di raccolta differenziata. Modalità di svolgimento, obblighi dell’utente e sanzioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 47 del 03/07/2003”;

**Considerato:**

- che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti dall’art. 205 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i. e dalla L.R. 25 del 3 Agosto 2007 n. 25;

- che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani costituiscono uno strumento per la corretta gestione dei rifiuti urbani, in quanto:

- a) vi si possono conferire rifiuti urbani separati per frazioni merceologiche omogenee;
- b) vi si possono conferire anche rifiuti di dimensioni ingombranti che non potrebbero essere raccolti tramite i normali cassonetti stradali o domiciliari;
- c) rappresentano un supporto alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche per il corretto conferimento di rifiuti urbani;
- d) rendono possibile un controllo puntuale sulle tipologie dei rifiuti conferiti e, quindi, la destinazione degli stessi alle opportune operazioni di recupero o smaltimento;
- e) rendono possibile la raccolta di rifiuti urbani in condizioni di sicurezza;

- che il corretto funzionamento dei centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani è riconducibile all’interesse pubblico alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente;

- che i centri comunali di raccolta dei rifiuti urbani concorrono al miglioramento del servizio pubblico attualmente svolto, facilitando la corretta gestione dei rifiuti, favorendone il recupero, ai sensi degli articoli 178, 179 e 181 del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.;

- che il funzionamento di detti centri di raccolta è coerente con gli obiettivi e le modalità del “Regolamento sul servizio di raccolta differenziata. Modalità di svolgimento, obblighi dell’utente e sanzioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 47 del 03/07/2003”

**Ritenuto:**

di poter dare atto che, nell’ambito e nei limiti del servizio di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Molfetta attualmente in essere, l’ASM provvederà, senza alcuna variazione dei corrispettivi stabiliti, alla gestione di n. 3 “Centri Comunali di Raccolta”, da attivare presso l’impianto di selezione, sito in Zona Industriale via Oleifici dell’Italia Meridionale; presso via Samarelle, angolo via Giulio Cozzoli e presso contrada Coda della Volpe, questi ultimi due previa esecuzione a cura e spese della stessa ASM dei lavori necessari al ripristino dell’agibilità dell’area ed all’adeguamento della stessa alle norme intervenute, nel rispetto delle procedure ordinariamente previste;

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali*”, in particolare l’articolo 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici e segnatamente la lettera f) del comma 3;

Visto il vigente Statuto del Comune di Molfetta, con particolare riferimento agli articoli sulle funzioni dei dirigenti;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Molfetta, con particolare riferimento agli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

## **DETERMINA**

**A)** Autorizzare all'ASM di Molfetta il servizio di gestione di n.3 centri di Raccolta dando atto che detto servizio di gestione verrà disciplinato secondo le prescrizioni di seguito indicate :

### **1.- Gestione dei Centri Comunali di Raccolta**

L'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta con sede legale in Molfetta, via Oleifici dell'Italia Meridionale (Zona Artigianale Lotto "C"), rappresentata legalmente dal Direttore, provvederà – nell'ambito e nei limiti del servizio generale di gestione dei rifiuti urbani attualmente in essere – alla gestione di n. 3 "Centri di Raccolta Comunali", ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009, siti a Molfetta in Zona Artigianale Lotto "C" (presso la propria sede), in via Samarelle angolo via Giulio Cozzoli, ed in contrada "Coda di Volpe", su area di proprietà della stessa Azienda, per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in osservanza alle prescrizioni di seguito elencate.

### **2. – Territorio di riferimento e durata**

1. I lavori necessari alla realizzazione dei Centri Comunali di Raccolta, ove necessari, dovranno essere svolti nel rispetto delle procedure e della regolamentazione edilizia vigente.

2. L'ambito territoriale di riferimento è il Comune di Molfetta.

3. La presente disposizione ha validità fino a quando l'ASM svolgerà il servizio di gestione dei rifiuti urbani per conto del Comune di Molfetta e comunque fino alla istituzione ed organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'autorità d'ambito, e comunque per un massimo di anni 5. Essa potrà essere rinnovata su richiesta del soggetto autorizzato, previa presentazione di apposita domanda, in conformità alle disposizioni di Legge.

4. La validità della presente disposizione è subordinata alla rispondenza del Centro Comunale alle disposizioni recate dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009 e, in generale, dalle norme emanate ed emanande applicabili all'attività.

5. Il rinnovo può essere chiesto con anticipo non superiore ad un anno e non inferiore a rispetto alla scadenza del presente affidamento.

### **3. - Requisiti**

1. Ai fini della gestione dei Centri Comunali di Raccolta l'ASM dovrà mantenere l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

2. I Centri Comunali di Raccolta dovranno essere gestiti nel rispetto del presente provvedimento e degli specifici regolamenti che dovessero essere approvati in seguito dall'Amministrazione Comunale, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009 e della deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali 20 Luglio 2009 e all'altra normativa applicabile per tutti gli aspetti ivi disciplinati.

#### 4. – **Rifiuti conferibili**

1. Nei Centri Comunali di Raccolta potranno essere conferiti i rifiuti indicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 08 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 13 Maggio 2009 e dai regolamenti locali di cui all'art. 3.

B) Il presente provvedimento è trasmesso al Presidente e al Legale Rappresentante dell'Azienda Servizi Municipalizzati di Molfetta, alla Regione Puglia ed alla Provincia di Bari e viene pubblicato nell'albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

C) Attribuire alla presente determinazione valore contrattuale di scrittura privata e pertanto, sarà sottoscritta per accettazione dalla parte, con obbligo di registrazione, solo in caso d'uso, con onere a carico dell'ASM;

D) Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.